

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

ART. 13 LEGGE N° 289 DEL 27/12/2002

Approvato con delibera di C.C.n° _____ del _____

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Scopo del regolamento
Art. 3	Ambito di applicazione
Art. 4	Contribuenti ammessi
Art.5	Definizione agevolata dei rapporti tributari: Imposta Comunale Sugli Immobili (ICI):
Art.6	Definizione agevolata dei rapporti tributari: Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
Art.7	Modalità organizzative
Art. 8	Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi
Art. 9	Modalità di Versamento delle Somme Dovute
Art. 10	Rateizzazione
Art. 11	Rigetto delle istanze di definizione agevolata
Art. 12	Pubblicità
Art. 13	Norme Finali

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono di alcuni tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della legge 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446.

Art. 2
Scopo del regolamento

Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Art. 3
Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2011 e si applica ai seguenti tributi:

- a) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- b) Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani; (T.A.R.S.U)

Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- I rapporti tributari per i quali l'Ente è decaduto dal potere di accertamento;
- I rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto;
- I rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
- I rapporti tributari conseguenti ad atti già notificati dal Comune per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie;
- i rapporti tributari oggetto di controversie giudiziarie ancorché per esse non siano intervenute sentenze definitive
- I carichi iscritti o da iscriversi nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

Art. 4
Contribuenti ammessi

Possono avvalersi delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati all'articolo precedente.

Nelle ipotesi di liquidazione il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.

Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato

Art. 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari:

Imposta Comunale Sugli Immobili (ICI):

I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, che non hanno presentato la dichiarazione prevista, dall'art. 10, comma 4, D.Lgs. n: 504/1992, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, cui non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamenti previsti dall'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, possono definire i rapporti tributari ancora pendenti relativi alle annualità 2007/2008/2009/2010 e 2011

Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari pendenti e relativi alle annualità 2007/2008/2009/2010 e 2011, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, anche i soggetti passivi dell'ICI ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1 della Legge 296/06 e che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs n° 504/1992, o essendone esclusi a seguito della soppressione dell'obbligo di dichiarazione, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

E' consentita la regolarizzazione delle fattispecie impositive individuate dall'art, 1 comma 336 L. 311/2004e s.m.i.,che producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Per tutte le ipotesi previste nei precedenti commi la definizione avviene con il versamento del 100% dell'imposta dovuta, degli interessi legali come per legge con esclusione e delle sanzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 504/1992 e successive modifiche e integrazioni

Art.. 6

Definizione agevolata dei rapporti tributari:

Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di seguito denominata T.A.R.S.U. che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, D.Lgs 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti, inesatti (*es.superficie inferiore, utilizzo diverso etc*), incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, cui non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161 del D.Lgs n° 296/2006, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2007/2008/2009/2010 e 2011,

Possono definire in maniera agevolata i rapporti tributari relativi alle annualità 2007/2008/2009/2010 e 2011 con le stesse modalità di cui al precedente punto 1, anche i soggetti passivi della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 del D.Lgs 507/1993 non hanno eseguito in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti.

La definizione, per tutte le ipotesi previste dai precedenti commi, avviene con il versamento del 100% dell'imposta dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex ECA e del tributo provinciale, degli interessi legali come per legge con esclusione delle sanzioni previste dal d.lgs.507/93 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7

Modalità organizzative

Il Responsabile dell'Area Economica e finanziaria provvederà all'adozione di tutti i provvedimenti gestionali finalizzati all'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento, organizzando le risorse umane e strumentali anche con la predisposizione, nei limiti finanziari imposti dalle disposizioni vigenti, di apposito progetto obiettivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e dell'art. 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, una percentuale del gettito ICI pari al 5% dell'imposta recuperata con il presente istituto sarà destinata così come previsto dall'art. 22 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 26.04.2007.

Art. 8

Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

Per aderire alle presenti disposizioni, i contribuenti, dovranno presentare istanza, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile sul portale del comune www.comune.teleseterme.bn.it e presso gli uffici comunali ICI e TARSU siti in Viale Minieri, primo piano.

Qualora si intenda accedere alla definizione agevolata di entrambi i tributi oggetto del presente regolamento, occorrerà produrre separate istanze.

La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 4, deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contribuente;
- b) domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- c) tributo per il quale si chiede l'ammissione alla definizione;
- d) eventuale richiesta di rateizzazione di cui al successivo art. 10;
- e) calcolo delle somme dovute, con gli estremi del versamento eseguito.

I moduli, muniti di copia di un valido documento d'identità, pena la non ammissione al beneficio di cui trattasi, devono pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune, **dal 16/07/2012 e non oltre il 30/09/2012** mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata a/r.

Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Alla Giunta Municipale competerà l'adozione di un eventuale motivato provvedimento di proroga o riapertura dei termini di presentazione dell'istanza per l'ammissione alla definizione agevolata dei rapporti tributari per ICI e TARSU relativi agli anni indicati nel presente Regolamento.

Art. 9

Modalità di Versamento delle Somme Dovute

Le somme dovute con riferimento ai tributi oggetto della definizione agevolata ,calcolate secondo le modalità che saranno indicate in apposito avviso pubblico del Responsabile dell'Area Economica e finanziaria, devono essere versate **dal 16/07/2012 e non oltre il 30/09/2012**, mediante bollettino di versamento con l'indicazione della causale“**tributi locali violazioni**” c/c n° **15722838 intestato a “Comune di Telese Terme – Servizio Tesoreria ICI” – Codice IBAN IT2700760115000000015722838**

Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza di definizione agevolata.

L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Regolamento non può essere decurtato delle eventuali somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'Ufficio Tributi nei confronti del contribuente. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta, per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente regolamento.

Art. 10

Rateizzazione

I contribuenti che all'interno dell'istanza di definizione agevolata ne facciano richiesta possono accedere al beneficio del rateizzo che sarà applicato tenendo conto dei parametri di cui al comma successivo.

Limiti e caratteristiche del rateizzo:

- a) periodicità delle rate: **MENSILE**;
- b) numero massimo di rate: **12 (DODICI)**;
- c) importo minimo della rata: **€ 50,00 (CINQUANTA/00)**;
- d) tasso di interesse applicato alle rate mensili: **SAGGIO LEGALE**;
- e) metodo di ammortamento utilizzato (rata costante).

Il rateizzo è calcolato per singolo contribuente – soggetto passivo d'imposta e per singolo tributo. L'importo totale sul quale applicare lo stesso scaturisce a seguito del calcolo del carico tributario totale da corrispondersi ottenuto sommando tutte le annualità per le quali si dichiara di voler accedere al beneficio della definizione agevolata.

Qualora l'importo da rateizzare sia uguale o superiore **ad € 25.000,00**, il contribuente **dovrà, simultaneamente all'istanza di rateizzo, produrre idonea polizza fideiussoria a garanzia delle somme dovute.**

Qualora il contribuente intenda accedere, ricorrendone i presupposti, al beneficio del rateizzo per entrambi i tributi oggetto del presente regolamento, occorrerà che presenti separate istanze alle quali saranno applicati separati ed autonomi piani di rateizzo.

Il numero delle rate prescelto deve essere indicato nell'istanza per la richiesta di rateizzazione; qualora l'importo indicato della singola rata sia inferiore ad **€ 50,00** o il numero delle rate sia superiore a **12**, si provvederà d'ufficio a ricondurre il piano d'ammortamento finale entro i limiti di cui al 2° comma, lettere b) e c) del presente articolo.

In caso di rateizzo il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e la relativa copia di versamento dovrà essere allegata all'istanza di cui al precedente art. 8.

Il mancato pagamento di una singola rata comporta la decadenza dei benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già versate che, comunque, verranno considerate come acconto in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo;

Art. 11

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

L'ufficio provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata A.R., non oltre il **termine di quaranta giorni** dalla presentazione dell'istanza di definizione, si riserva di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative ed incamerare le somme versate a titolo di acconto sull'importo successivamente liquidato dall'ente.

Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può chiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dar corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente che dovrà avvenire entro gg. 15 successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.

In assenza di rigetto l'istanza di definizione agevolata si intende accolta ad ogni effetto.

Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o, se residenti nel territorio del comune a mezzo del messo notificatore, Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, la definizione non sarà considerata perfezionata e l'ufficio rigetterà la relativa istanza.

L'istanza di definizione agevolata di cui al presente Regolamento non costituisce, in ogni caso, titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento.

Art. 12

Pubblicità

Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Telese Terme compete l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento e di apposito avviso nel quale dovranno essere riportate tutte le informazioni utili alla presentazione dell'istanza intesa ad ottenere la definizione agevolata.

Avrà cura altresì, di trasmettere copia del presente regolamento:

- Al Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Al responsabile del settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

- Al concessionario per la riscossione
- Alla segreteria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Benevento;
- Alle sedi C.A.F.

Il personale dell'ufficio tributi avrà cura di distribuire gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia del presente regolamento, nonché copia dei modelli dell'istanza di definizione agevolata..

Art. 13

Norme Finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del comune di Telesse Terme

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti